

SCRITTURA PRIVATA

**CONTRATTO APPALTO SERVIZIO FORNITURA PASTI CENTRO
DIURNO INTEGRATO DI TREVIGLIO GESTITI DALLA SOCIETÀ YGEA
(CIG 8286807976)**

TRA

YGEA S.R.L. (BG), C.F. e P.IVA 02502530161, con sede in Treviglio, Viale Oriano n. 20, legalmente rappresentata da Maria Flora Renzo, nata Corigliano Calabro (CS) il 6.6.1983, C.F. RNZMFL83H46D005Z, la quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società “YGEA S.R.L.”, società sottoposta al coordinamento e controllo da parte del Comune di Treviglio - P.I. 02502530161, con sede legale a Treviglio (BG), viale Oriano n.20, a quanto infra autorizzata con decreto sindacale n. 8 del 7.11.2017, di seguito denominata anche “Stazione Appaltante”;

E

DUSSMANN SERVICE S.R.L. (P.IVA 00124140211), con sede a MILANO (MI) in via San Gregorio n. 55, R.E.A MI 1578661, rappresentata da FRANCESCO GARRUBBA, nato a CROTONE il 11/01/1978 (C.F. GRRFNC78A11D122A), che rappresenta in qualità di Procuratore Institore, di seguito denominata anche “Appaltatore”;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione a contrarre n. 11 del 15/05/2020, la società Ygea ha approvato l'affidamento del servizio di preparazione e fornitura pasti per il Centro Diurno Integrato di Treviglio per la durata di tre anni, con possibilità di proroga di sei mesi, per un importo complessivo presunto di euro

189.452,84, di cui € 183.934,80 a base d'appalto inclusa la proroga di sei mesi ed € 5.518,04 per oneri di sicurezza, oltre Iva ai sensi di legge;

- con la deliberazione di cui al punto precedente, la Società Ygea ha delegato la Centrale Unica di Committenza costituita presso il Comune di Treviglio di procedere con l'espletamento della gara, in forza della convenzione sottoscritta in data 6.12.2019 prot. n. 63304;

- con determina dirigenziale della SUA TREVIGLIO n. 609 in data 02/07/2020 è stata indetta la gara pubblica per la scelta del contraente, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, stabilendo che l'appalto sarebbe stato aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, c. 2;

- con determina dirigenziale della SUA TREVIGLIO n. 609 in data 02/07/2020 è stata indetta la gara pubblica per la scelta del contraente, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, stabilendo che l'appalto sarebbe stato aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, c. 2, assegnando 70 punti all'offerta tecnica e 30 punti all'offerta economica, con valutazione della congruità delle offerte, ai sensi dell'art. 97, c. 3, del D. Lgs 50/2016, dando atto che si procederà anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;

- con determinazione del Responsabile della Stazione Unica Appaltante n. 773 del 12.08.2020, esecutiva a termini di legge, è stata nominata la Commissione Giudicatrice;

- con determinazione del Responsabile della Stazione Unica Appaltante n. 809 del 26.08.2020, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il

Verbale della Commissione Giudicatrice con l'allegata Tabella di Valutazione e il Report della Procedura con ID 126496184 da cui emerge che è stata proposta quale aggiudicataria la Società DUSSMANN SERVICE SRL con sede in via San Gregorio n. 55, 20124 Milano - P.I. 00124140211, che ha offerto una percentuale di sconto del 0,1000% sull'importo posto a base di gara pari ad € 162.388,15, di cui € 4.729,75 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

- che, con nota prot. n. 43159 del 22.09.2020 a firma del Responsabile della Stazione Unica Appaltante di Treviglio, Ing. Fabiano Rosa, è stato trasmesso il referto delle risultanze sulle verifiche dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni;

- che, è stata inoltrata, mediante accesso alla B.D.N.A, la richiesta di comunicazione antimafia PR_MIUTG_Ingresso_0188167_20200819 ed essendo decorso il termine di cui all'art 88, co 4, del D.Lgs 159/2011 e s.m.i., si procede alla stipula del contratto ai sensi dell'art 88, co 4-bis del medesimo decreto, fermo restando che, in caso di comunicazione interdittiva, la stazione Appaltante recederà dal contratto, anche qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell'Appaltatore successivamente alla stipula del contratto.

TUTTO CIÒ PREMESSO

convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

La Società Ygea, come sopra rappresentata, affida alla società DUSSMANN SERVICE SRL, che, in persona del suo Legale

Rappresentante sopra generalizzato, accetta, l'appalto del FORNITURA PASTI CENTRO DIURNO INTEGRATO DI TREVIGLIO GESTITI DALLA SOCIETÀ YGEA, il tutto meglio specificato nell'allegato Capitolato d'Appalto.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Società Ygea ogni modificazione che intervenga negli assetti proprietari, nella struttura dell'impresa e negli organi tecnici ed amministrativi. L'Appaltatore si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni violazione dei requisiti ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 2 – DURATA

La durata del servizio oggetto dell'appalto è fissata in mesi 36, dall'1.09.2020 al 31.08.2023 ed è prevista l'opzione della proroga tecnica di mesi sei.

La durata del presente contratto potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

ART. 3 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appalto è affidato dalla Società Ygea ed accettato dall'Appaltatore, sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e modalità di cui ai seguenti documenti:

- All. A) Capitolato tecnico d'Appalto
- All. B) Relazione Tecnico Illustrativa del Servizio
- All. C) Offerta Economica

- All. D) Offerta Tecnica
- All. E) DUVRI

per formarne parte integrante e sostanziale, nell'intesa che trattasi di copia informatica conforme ai documenti originali informatici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23-bis del D.lgs. 7.3.2005 n. 82, prodotto in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD e conservato presso l'Archivio della medesima Società.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire il servizio in conformità ai sopra richiamati documenti ed alle disposizioni che saranno impartite dal Responsabile del Procedimento.

ART. 4 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo dovuto dalla Società Ygea all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi contrattuali, è fissato in **€ 162.230,49 (euro centosessantaduemiladuecentotrenta/49)**, oltre I.V.A. nella misura di legge, in virtù dell'offerto ed accettato ribasso dello 0,1% sull'importo di € 162.388,15 oltre ad euro 4.729,75 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, salvo rideterminazioni temporanee e straordinarie del prezzo a pasto conseguenti ad eventuali riduzioni pari o superiori al 25% del numero di pasti quotidiani, da definirsi tra le parti.

Il corrispettivo verrà liquidato al ricevimento della fattura elettronica, previa verifica del Durc e secondo le modalità indicate nel Capitolato d'Appalto.

Ai fini della percezione dei pagamenti, l'Appaltatore dichiara che la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito, è il

Sig.: GARRUBBA FRANCESCO nato a Crotona (KR) il 11.01.1978 codice fiscale GRR FNC 78A11 D122A.

L'eventuale cessazione o sostituzione dell'incarico alla persona autorizzata a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata alla SOCIETÀ YGEA.

ART. 5 – TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

L'Appaltatore si impegna ad assolvere tutti gli obblighi previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.8.2010 n. 136 e s.m.i.

A tal fine, l'Appaltatore si impegna ad utilizzare i conti correnti dichiarati con propria nota agli atti della Società. Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto o ad esso collegati, devono essere registrati sul predetto conto corrente e devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La violazione di tale obbligo costituirà causa di risoluzione del contratto, unitamente all'applicazione della sanzione di cui all'art. 6 della citata L. 136/2010. Fanno eccezione i pagamenti di cui all'art. 3, comma 3, della suddetta L. 136/2010.

Il bonifico bancario o postale ovvero lo strumento di pagamento adottato deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai medesimi soggetti, il seguente CIG: 8286807976. Generalità e codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare sul predetto conto corrente dedicato sono stati indicati nella medesima nota di cui sopra.

Resta inteso che ogni modifica relativa ai dati trasmessi dovrà essere tempestivamente comunicata alla Società Ygea.

La società ha l'obbligo, a pena di nullità assoluta, di inserire negli eventuali contratti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi oggetto del presente contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

La Società Ygea ha l'obbligo di verificare in ordine all'inserimento di detta clausola ed alla sua sostanziale osservanza.

ART. 6 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016, l'appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non avvalersi del subappalto secondo le modalità previste dall'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto. È vietata la cessione del presente contratto.

ART. 7 – MISURE DI SICUREZZA E DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (D.U.V.R.I.)

Come specificato all'art. 3 del presente contratto viene allegato sotto la lettera D) il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) che contiene le principali informazioni e prescrizioni in materia di sicurezza al fine di fornire all'impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. L'Appaltatore dichiara di averne preso dettagliatamente visione e conoscenza e di accettarne i contenuti.

Per tutti gli oneri ed impegni delle parti si rimanda a quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel DUVRI stesso, precisando che è fatto obbligo all'appaltatore porre in essere tutte le misure idonee ad eliminare i rischi indicati, in modo tale da garantire la sicurezza dei propri lavoratori e di terzi, nei luoghi in cui verranno espletati i servizi in oggetto. Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenza sono stimati in euro 5.933,24 come indicato all'art. 4 del Capitolato di Appalto.

Il DUVRI, firmato in originale dalle parti contraenti è stato integrato dall'appaltatore con i nominativi dei dipendenti addetti all'esecuzione del servizio di cui all'oggetto.

ART. 8 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI

L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente, rispetto ai propri dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro ed è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalle vigenti normative e dalla contrattazione; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Ente Appaltante dichiara di aver acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) ed acquisirà d'ufficio, presso gli istituti o dagli enti abilitati al rilascio, attraverso strumenti informatici, il medesimo documento aggiornato, in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati dal presente articolo, accertata dalla Società Ygea o ad essa segnalata da un ente di assistenza o previdenza oppure dall'Ispettorato del Lavoro, la Società medesima comunicherà all'Appaltatore, e se del caso anche agli Enti suddetti, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione dei pagamenti.

L'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Società Ygea, né ha titolo per ottenere il risarcimento dei danni.

ART. 9 – OSSERVANZA DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'Appaltatore si dichiara edotto del contenuto del Piano comunale di Prevenzione della Corruzione redatto ai sensi della L.190/2012 e s.m.i., approvato dalla società YGEA e pubblicato sul proprio sito istituzionale.

ART. 10 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore, a garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, costituisce, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, cauzione definitiva nella misura di € 5.678,07 (CINQUEMILASEICENTOSETTANTOTTO/07) mediante polizza fideiussoria n. 2508277 emessa in data 3/03/2021 da Euler Hermes S.A. (N.V.). La predetta cauzione sarà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, la SOCIETÀ YGEA

avrà diritto di avvalersi della suddetta cauzione, senza opponibilità del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

La cauzione sarà operativa entro n. 15 giorni dalla ricezione della richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora la Società Ygea abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ART. 11 – POLIZZA ASSICURATIVA

L'Appaltatore ha costituito, ai sensi dell'art. 103 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2006 e successive modificazioni, copertura assicurativa per danni eventualmente provocati in corso di esecuzione delle opere e assicurando la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, mediante polizza fideiussoria n. 761249761 emessa in data 15/12/2020 da Generali Italia S.p.A.

ART. 12 - CLAUSOLE PENALI

L'appaltatore, nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, sarà tenuto all'osservanza delle disposizioni di legge, dei regolamenti, nonché a quanto previsto nel Capitolato d'Appalto, in particolare negli articoli da 14 a 18. Ove non ottemperi ai predetti obblighi, la Stazione Appaltante provvederà ad applicare le penali previste dall'art. 18 del Capitolato.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempimento da parte della Stazione Appaltante. L'Appaltatore, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione, ha facoltà di comunicare formalmente le proprie controdeduzioni. Nel caso in cui non pervenissero controdeduzioni ovvero in caso di riscontro tardivo ovvero

qualora le giustificazioni addotte non siano ritenute valide e meritevoli di accoglimento, l'Amministrazione, valutata la natura e la gravità dell'inadempimento, provvederà, con atto motivato, all'applicazione delle penali. Le penalità a carico dell'Appaltatore saranno prelevate dalle competenze ad esso dovute operando detrazioni sulle fatture mensili: la Stazione Appaltante ha pertanto la facoltà di applicare detta penale mediante detrazione dall'importo esposto in fattura.

Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione definitiva, fermo restando l'obbligo per l'Appaltatore di reintegrarne l'importo originario ovvero di prestare nuova garanzia in caso di totale escussione dell'originaria. Nel caso di ritardo nell'esecuzione del servizio o in caso di mancata attivazione del servizio, la Società Ygea, senza preventiva intimazione, si riserva la facoltà di provvedere direttamente addebitando le relative spese all'appaltatore. Nel caso di intervento incompleto o difforme alle prescrizioni, l'Appaltatore dovrà provvedere a sue cure e spese al completamento dell'intervento. In mancanza, la Società Ygea si riserva la facoltà di provvedere direttamente con l'addebito delle spese all'appaltatore.

ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto nelle ipotesi previste dall'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016 a cui si rinvia.

La Stazione Appaltante potrà avvalersi del diritto alla risoluzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del c.c., previa contestazione scritta all'aggiudicataria, nei seguenti casi:

- grave inadempimento degli obblighi contrattuali da parte della società tali da compromettere l'esecuzione del servizio;
- violazione degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti ai sensi della Legge n.136/2010 e s.m.i.;
- subappalto o cessione del contratto, salvo i casi previsti dall'art. 26 del Capitolato d'Appalto;
- ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto.

La risoluzione del contratto comporta il diritto per la Stazione Appaltante all'escussione della cauzione definitiva che resta incamerata dalla Stazione Appaltante.

È, comunque, fatto salvo il diritto della Società Ygea al risarcimento del maggiore danno subito a causa della risoluzione.

ART. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., risolverà di diritto il contratto d'appalto, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggiore danno, nei casi previsti dall'art. 21 del Capitolato.

Inoltre il contratto potrà essere risolto nei seguenti casi:

- quando nel corso dell'esecuzione dell'appalto intervenga una causa che determini la perdita di uno dei requisiti di carattere generale previsti dalla normativa vigente, nonché uno dei requisiti necessari per l'esecuzione del servizio;
- qualora sopraggiungano condizioni ostative alla capacità dell'Appaltatore a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- nel caso di cessione del contratto, ai sensi dell'art. 26 del capitolato;

- l'applicazione di oltre tre gravi penalità nell'arco di trenta giorni consecutivi, ovvero dopo l'applicazione di tre penalità conseguenti ad inadempimenti molto gravi, indipendentemente dal tempo intercorso fra le stesse.

Nelle suddette ipotesi, la Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore, a mezzo raccomandata A/R, ovvero PEC, di avvalersi della clausola risolutiva espressa, ex art. 1456 c.c., dichiarando il contratto risolto di diritto con effetto immediato.

ART. 15 – CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione delle prestazioni del presente contratto, afferenti a diritti soggettivi, è competente il Foro di Bergamo. Resta, in ogni caso, ferma la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo nelle ipotesi previste dall'art. 120 del D. Lgs. n. 104/210 (Codice del processo amministrativo).

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si impegnano a rispettare le norme in vigore applicabili al trattamento dei dati personali previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali e secondo le disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/679 e s.m.i. – General Data Protection Regulation (GDPR).

La società Ygea, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Ue 679/2016 ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni normative.

I dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e riservatezza e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La Stazione Appaltante si impegna altresì alla distruzione delle banche dati non più rispondenti alle suddette finalità.

L'Appaltatore si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso a qualunque titolo, per i soli fini dedotti in contratto, impegnandosi altresì alla distruzione delle banche dati non più rispondenti alle summenzionate finalità.

ART. 17 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle vigenti disposizioni normative in materia dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016, delle disposizioni del codice civile, nonché al D.Lgs. 81/2008.

ART. 18 - SPESE

Tutte le spese inerenti e consequenziali alla stipulazione del contratto sono a totale carico dell'Appaltatore.

ART. 19 – REGISTRAZIONE

Ai fini fiscali la Società Ygea e l'Appaltatore dichiarano che le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'I.V.A. Il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

L'imposta di bollo è stata assolta mediante pagamento F24 effettuato in data 09/03/2021.

Ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs 12.4.2006 e s.m.i., il presente contratto, compilato elettronicamente mediante strumenti informatici, su

numero 16 (sedici) pagine video oltre alla documentazione allegata, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, viene sottoscritto dalle Parti, in segno di accettazione e conferma, con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n.82 del 7.3.2005, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Dott.ssa Maria Flora Renzo (firma digitale)

Dott. Francesco Garrubba (firma digitale)